

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: FISSORE)

Roma, 11 ottobre 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)

La 14^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso – predisposto in base alla delega di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia – provvede al riordino e alla semplificazione delle procedure di esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, suscettibili anche di usi militari, nonché a una revisione dei regimi sanzionatori in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura e più in generale ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali suscettibili di concorrere alla proliferazione degli armamenti;

rilevato che la normativa nazionale in materia, rappresentata principalmente dal decreto legislativo n. 96 del 2003, attuativo del regolamento (CE) n. 1334/2000, non è stata aggiornata in seguito alle modifiche adottate in sede europea, e che, pertanto, i criteri specifici di delega, stabiliti dal citato articolo 7 della legge di delegazione europea 2015, prevedono:

- l'adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (CE) n. 1236/2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

- la predisposizione di una disciplina organica, con le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica e sistematica;

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

- la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese;

- la previsione di misure sanzionatorie penali e amministrative proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni alla normativa, nei limiti di pena previsti dal decreto legislativo n. 96 del 2003;

considerato che lo schema di decreto legislativo, che si compone di 24 articoli, prevede, in particolare:

- all'articolo 4, di mantenere come Autorità competente il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale, che rilascia le autorizzazioni all'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso, listati e non listati, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

- all'articolo 5, di modificare la presidenza del Comitato consultivo, che viene posta in capo al Ministero dello sviluppo economico, mentre il vigente decreto legislativo n. 96 del 2003 prevede la presidenza del Ministero degli affari esteri, con la vice presidenza del Ministero delle attività produttive. Il Comitato è composto da nove membri in rappresentanza delle Amministrazioni interessate, per esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, in ordine alle autorizzazioni;

- agli articoli da 10 a 13, le procedure per: l'autorizzazione specifica individuale; l'autorizzazione generale individuale; l'autorizzazione generale dell'Unione europea, relativa ai materiali, agli scopi e ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti europei sul duplice uso e sull'antitortura; l'autorizzazione generale nazionale, relativa ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

- all'articolo 23, l'abrogazione dei decreti legislativi n. 96 del 2003, n. 11 del 2007 e n. 64 del 2009;

valutata la congruità dell'insieme delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo in titolo, rispetto alla normativa dell'Unione europea in materia, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Elena Fissore